



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 5/26

Il giorno 10 aprile 2026 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Paolo De Matteis - Presidente

Avv. Aurelia Panetta - Componente

Avv. Cecilia Prota - Componente

Il Tribunale Federale FMI si è riunito ai sensi dell'art. 91, c. 3 R.d.G. per deliberare sulle richieste della Procura Federale di sospensione cautelare ex art. 91, c. 2 R.d.G. a carico di **BOTTONI Sesto**, nato *omissis* tesserato 2026 col M.C. "A. FAGIOLI CINGOLI" con tessera n° 26072495, sottoposto alle indagini "per la violazione dell'art. 10 (frode sportiva) del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto risulta essere in possesso di una tessera da Addetto al Percorso Fuoristrada/Velocità con scadenza 2027, pur non risultando nel sistema federale tra il personale in attività per tale mansione. Dalla visione della tessera codice n. U07086, acquisita in copia agli atti, risulta evidente l'alterazione dell'effettivo anno di scadenza (2024)."

È presente il Procuratore federale, che si riporta all'istanza di sospensione perché ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari per l'incolpato.

Risulta invece assente l'incolpato Sig. Bottoni Sesto, sebbene lo stesso fosse stato regolarmente citato per essere ascoltato a propria difesa in esecuzione della precedente ordinanza.

La Procura, ribadita la sussistenza delle esigenze cautelari per la concreta possibilità di reiterazione delle condotte, insiste nella richiesta di conferma della sospensione cautelare per mesi due.

Dopo la discussione il TF ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti ed ascoltate le argomentazioni della Procura, ritiene che la misura cautelare debba essere integralmente confermata sulla scorta delle seguenti motivazioni.

L'impianto probatorio risulta inequivocabile. Dalla visione della copia della tessera con codice n. U07086 emerge la palese alterazione dell'effettivo anno di scadenza originario (dal 2024 al 2027). Tali evidenze e i connessi gravi indizi di responsabilità non sono stati smentiti da alcuna ulteriore acquisizione probatoria, stante anche la mancata comparizione dell'incolpato che ha rinunciato a fornire giustificazioni a propria discolpa.

È da considerarsi sussistente e attuale il pericolo concreto di reiterazione della descritta condotta illecita. Risulta agli atti che il Sig. Bottoni stia tuttora esibendo la card da Addetto al Percorso contraffatta. Operando senza i necessari requisiti regolamentari, tale comportamento espone la regolarità delle manifestazioni e il tesserato stesso a un gravissimo rischio, poiché l'esercizio abusivo di mansioni ufficiali lascerebbe il soggetto totalmente sprovvisto di copertura assicurativa in caso di incidenti, minacciando il corretto svolgimento delle competizioni sportive.

P.Q.M.

ai sensi dell'art. 91.3 RdG, **CONFERMA** a

BOTTONI Sesto, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato 2026 col M.C. "A. FAGIOLI CINGOLI" con tessera n° 26072495;

la **SOSPENSIONE - dal 7 aprile 2026 - PER MESI DUE DA OGNI ATTIVITA' SPORTIVA e FEDERALE**, con conseguente ritiro della tessera n. 26072495.

Il Presidente T.F.



Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza a:

BOTTONI SESTO (all'indirizzo di posta elettronica risultante dal sistema informatico federale)
PRESIDENTE FEDERALE
SEGRETARIO GENERALE
PROCURATORE FEDERALE
SETTORE TECNICO
GRUPPO COMMISSARI DI GARA
GRUPPO DIRETTORI DI GARA
UFFICIO TESSERAMENTO
UFFICIO LICENZE
M.C. "A. FAGIOLI CINGOLI"
UFFICIO FUORISTRADA
Co.Re. MARCHE
UFFICIO COMUNICAZIONE FMI